ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO
Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU
Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987
E-mail: psic823004@istruzione.it
PEC: psic823004@pec.istruzione.it
Internet: www.leopardicolli.edu.it
Cod. Meccanografico: PSIC823004
C.F. 90020760410

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. LEOPARDI"

COLLI AL METAURO (PU)

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

A.S. 2025/2026

Con il Vademecum per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione si intende offrire a docenti e famiglie materiali utili per rendere più chiaro, semplice e agevole il corretto svolgimento degli esami.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione, comma 181, i):

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 concernente "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 741: Esame di Stato primo ciclo;

- Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742: Certificazione primo ciclo;

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Legge 20 agosto 2019, n. 92, di "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

- Decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92";
- DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263; - Nota Miur del 7 febbraio 2023 prot. n. 4155;

- Decreto Ministeriale prot. n. 14 del 30 gennaio 2024, Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze;

- Indicazioni da portale istituzionale Primo ciclo | Esami di Stato 2025/2026;

Indicazioni ammissione / non ammissione di un alunno all'Esame di Stato

Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato è necessario che l'alunno/a abbia frequentato almeno tre quarti monte ore annuale personalizzato; l'art. 11 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recita infatti:

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Nel comma 10 dell'articolo 2 dello schema di regolamento concernente "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 troviamo la seguente integrazione:

[…] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

A norma della Legge 150/2024 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, ai fini dell'ammissione all'Esame conclusivo di un ciclo di istruzione è necessario aver riportato un voto di comportamento almeno pari a 6/10.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto

dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, richiede un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

A norma del D.lgs. 62/2017, art.6, comma 5, il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna /o.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

Il giudizio di idoneità

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è dato dalla media dei voti che ogni alunno ha ottenuto nell'ambito del secondo quadrimestre della classe terza. A ciò si aggiungono le valutazioni degli anni precedenti come di seguito riportato.

Il peso dei primi due anni viene quantificato in 10% per il primo anno, 20% per il secondo, mentre il terzo anno "peserà" per il 70%. Il voto finale viene arrotondato all'unità superiore (es. n.1: 6,49=6; es. n.2: 6,50=7).

Prove scritte (D.lgs. 62/2017, art. 6, comma 2 e 3)

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere:

a) una prova scritta relativa alle competenze di italiano (durata 4 ore)

b) una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (durata 3 ore);

c) una prova scritta, articolata in due sezioni (nella medesima data), per ciascuna delle due lingue straniere studiate (durata 1,30 inglese + 10' per alunni con DSA e h 1,30 II lingua comunitaria +10' per alunni con DSA - 20' pausa fra le due prove

Le prove proposte dai membri della Commissione Esaminatrice (specie quella di matematica e di lingue) vengono strutturate in modo tale da risultare graduate e vengono valutate in base a criteri concordati in sede di dipartimento. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, si decide in sede di consiglio di classe se questi ultimi svolgono le stesse prove degli altri candidati o prove personalizzate (per alcune discipline o per tutte le discipline).

Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita all'unanimità dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto

non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Prova scritta di italiano, indicazioni e criteri di valutazione

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui all'art. 7 comma 2 del DM 741/17. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta di matematica, indicazioni e criteri

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta di matematica sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri:

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
- Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche
- Riconoscere e risolvere problemi, individuando le strategie appropriate e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici
- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo

Prova scritta di inglese e di seconda lingua comunitaria, indicazioni e criteri

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. La prova scritta di lingua straniera avrà carattere produttivo per permettere agli alunni di dimostrare il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relativamente

alla lingua studiata nel corso del triennio. TIPOLOGIE

DI PROVE

- Lingua inglese: questionario di comprensione di un testo + elaborazione di mail
- Seconda lingua comunitaria: questionario di comprensione di un testo, con l'aggiunta di quesiti di carattere personale

Valutazione della prova scritta. Sulla base di tre indicatori:

- Comprensione scritta
- Produzione scritta
- Competenza linguistica

Si assegnerà ad entrambe le lingue lo stesso peso; si utilizzeranno, per ognuno dei tre indicatori, dei punteggi su base 10. Al punteggio ottenuto viene associata una tabella di conversione dello stesso in un voto su base 5. Il voto complessivo delle prove di lingua deriverà dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole prove. La prova scritta di lingua straniera sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri:

- Capacità di comprendere un testo, sia in modo globale che dettagliato;
- Capacità di fornire risposte adeguate, complete, coerenti ed efficaci;
- Capacità di usare funzioni, strutture e lessico in modo corretto;
- Capacità di produrre una e-mail completa, aderente alla traccia, coerente ed efficace.

Griglia per la correzione della prova scritta di lingua straniera

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTEGGIO
Comprensione scritta (del testo e dei quesiti)	- Completa, approfondita ed esaustiva - Adeguata - Complessivamente adeguata - Essenziale - Parziale - Superficiale e limitata	**10** **9** **8** **7** **6** **5**
	- Incompleta e/o scorretta - Non comprende il testo e/o non fornisce risposte	**4** **Da 3 a 0**

Produzione scritta (Capacità di formulare risposte coerenti, appropriate e personali, completezza dei contenuti e/o aderenza alla traccia)	- Completa, approfondita ed esaustiva - Sostanzialmente completa e corretta - Complessivamente adeguata - Essenziale - Parziale - Superficiale e limitata - Incompleta e/o scorretta - Produzione incomprensibile, errata e/o non fornisce risposte	**10** **9** **8** **7** **6** **5** **4** **Da 3 a 0**
Competenza linguistica (Correttezza grammaticale, sintattica e lessicale)	- Strutture corrette e lessico vario - Strutture complessivamente corrette e lessico pertinente - Strutture con alcune imprecisioni e lessico pertinente - Strutture e lessico abbastanza corretti - Strutture con imprecisioni e lessico limitato - Strutture lacunose e lessico non adeguato - Strutture molto lacunose e lessico scorretto - Si esprime in modo incomprensibile. Le strutture grammaticali e il lessico utilizzato sono totalmente errati e/o assenti.	**10** **9** **8** **7** **6** **5** **4** **Da 3 a 0**
		PUNTI____ /30

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO VOTO

PUNTI	**Voto su base 5**
Da 29 a 30	**5**
Da 26 a 28	**4,5**
Da 23 a 25	**4**
Da 20 a 22	**3,5**
Da 17 a 19	**3**
Da 14 a 16	**2,5**

Da 10 a 13	**2**
Da 6 a 9	**1,5**
Da 1 a 5	**1**
0 (prova non svolta)	**0**

Criteri essenziali per la conduzione del colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento dell'Educazione Civica.

Il colloquio valuterà il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze maturate nel corso del triennio, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Non saranno richieste né tesine né l'elaborazione di una mappa concettuale, ma ciascun candidato dovrà avviare il colloquio a partire da un argomento disciplinare a sua scelta oppure da un approfondimento personale, purché coerente con il percorso svolto e adeguatamente collegabile alle discipline di studio.

Il colloquio pluridisciplinare

- è condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice,

- verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno, consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione. È finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico, di valutazione personale, competenze connesse all'insegnamento dell'Educazione Civica ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

È opportuno ricordare che il colloquio pluridisciplinare:

1. deve consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno;
2. potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificanti esperienze realizzate.

La Commissione condurrà i colloqui d'esame coerentemente con il lavoro svolto nel triennio.

Nel progettare il colloquio la Commissione prevede di:

- partire dall'argomento scelto dal candidato, lasciandogli la possibilità di presentarlo con la modalità da lui scelta previamente concordata con il coordinatore di classe.
- verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno nel corso del triennio, soffermandosi in modo particolare su quanto appreso nell'ultimo anno del corso di studi ed evitando, ove possibile, l'accertamento nozionistico;
- porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;
- privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte.

Giudizio finale

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

Attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

A coloro che conseguono un punteggio di 10 decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità

Criteri di attribuzione della lode

I criteri scelti in sede di Collegio dei Docenti sono:

- Aver conseguito il voto di ammissione all'esame di 10/10
- Aver conseguito il voto di 10/10 in almeno tre prove d'esame
- Particolare brillantezza nell'esposizione orale

Attribuzione delle Eccellenze

Agli studenti che conseguono una valutazione finale di 9 e di 10 viene assegnata l'ECCELLENZA da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

Indicazioni legislative concernenti l'Esame di Stato per alunne/i con disabilità e DSA e altri BES

(Candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento)

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove personalizzate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove personalizzate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'Esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove

scritte.

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione tiene in debita considerazione le specifiche situazioni e quanto indicato nel Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto del PDP.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della personalizzazione delle prove.

Certificazione delle competenze

L'articolo 9 del D.lgs. n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione coincide con l'allegato B al Decreto ministeriale 30 gennaio 2024 n. 14.